

Lavoro: in vigore le nuove regole per dimissioni e licenziamenti

In vigore le nuove procedure previste dalla Riforma del Lavoro per i licenziamenti economici nelle imprese con oltre 15 dipendenti e per le dimissioni di lavoratori e lavoratrici di ogni azienda.

18 luglio 2012

Licenziamenti e dimissioni: ecco le nuove procedure in vigore dal 18 luglio

Con l'entrata in vigore della [Riforma del Lavoro](#), diventano operative le nuove regole per quanto riguarda le dimissioni volontarie ed il licenziamento del lavoratore.

Dimissioni


La riforma del lavoro prevede nuove norme pensate per **scoraggiare** la pratica delle [dimissioni in bianco](#). Pertanto, a partire dal 18 luglio 2012 – affinché le dimissioni siano valide – è necessario seguire le procedure, previste dal *comma 16 dell'articolo 4 della legge n. 92/2012* di riforma (che sostituisce il *comma 4 dell'articolo 55, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*): da ora in poi è necessaria la **convalida** presso la **Direzione territoriale del lavoro (Dtl)** competente per territorio nel caso di:

- dimissioni della lavoratrice in gravidanza,
- dimissioni della lavoratrice e lavoratore nei primi 3 anni di vita del bambino,
- dimissioni della lavoratrice e lavoratore nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.

In tutti **gli altri casi di dimissioni**, come prevedono i *commi 17 e 18 dell'articolo 4* della riforma, ci sono due possibilità:

1. **convalida** presso la Dtl o Centro per l'Impiego competente

2. **dichiarazione** firmata dalla lavoratrice o lavoratore, in calce alla **ricevuta** di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, inviata tramite l'UniLav al Centro per l'Impiego.



Licenziamenti

In caso del **licenziamento** per **giustificato motivo oggettivo** (*motivi economici*) dal 18 luglio 2012 scatta l'obbligo di **conciliazione** davanti alla Dtl, come previsto dall'*articolo 1, comma 40*, della legge di riforma (che va a sostituire l'*articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604*).

Per cercare un accordo fra le parti che eviti il contenzioso per **illegittimità del licenziamento** e riguarda le **aziende con oltre 15 dipendenti**, in caso di licenziamento per «ragioni inerenti 'attività produttiva, organizzazione del lavoro e regolare funzionamento di essa» l'azienda deve dare **comunicazione** alla Dtl (per conoscenza al lavoratore) del luogo in cui il lavoratore presta la sua opera e della volontà di procedere al licenziamento per motivo oggettivo, indicando i **motivi** e le eventuali misure di **assistenza alla ricollocazione** del lavoratore sul mercato del lavoro.

Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Dtl **convoca** datore di lavoro e lavoratore, che ne sottoscrive copia per ricevuta.

La conciliazione

L'**incontro fra le parti** si svolge davanti alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'*articolo 410 del codice di procedura civile*:

- le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di **rappresentanza** cui sono iscritte o conferiscono mandato, oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, da un **avvocato** o un **consulente del lavoro**;
- il tentativo di conciliazione dura **massimo 20 giorni** dall'invio della convocazione, fatta salva l'ipotesi in cui le parti non ritengano entrambi di voler proseguire la discussione e raggiungere un accordo;
- durante la procedura le parti, con la partecipazione attiva della commissione, procedono ad esaminare anche **soluzioni alternative al recesso**.

Se la conciliazione ha esito negativo, e comunque entro il termine di 20 giorni stabilito dalla norma, l'azienda può comunicare il licenziamento al lavoratore. A questo punto, il lavoratore può eventualmente fare **ricorso** impugnando il licenziamento. Il giudice, nel determinare eventualmente l'**indennità** risarcitoria prevista in caso del licenziamento illegittimo (*da 12 a 24 mensilità*) tiene conto del comportamento delle parti.

Se la conciliazione ha esito positivo il lavoratore ha diritto all'[Aspi](#) Assicurazione generale per l'impiego) e può essere anche previsto, al fine di facilitarne il ricollocamento professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di somministrazione, di intermediazione o di supporto alla ricollocazione sul mercato.


Riforma del Lavoro: errata corrige in G.U.

Errata corrige sulla riforma del lavoro in Gazzetta Ufficiale: corretto l'articolo 1 comma 40 che riguarda la conciliazione obbligatoria in caso di licenziamento per giusta causa e la ricollocazione sul mercato del lavoro del lavoratore.

Riforma del lavoro: rettificato l'articolo 1.

Errata corrige per la [riforma del lavoro](#) a ridosso della sua entrata in vigore (18 luglio 2012, con [partenze a scaglioni](#)): in **Gazzetta Ufficiale** sono state pubblicate delle **correzioni** alla legge n. 92/2012.

Più in particolare viene rettificato l'**articolo 1 comma 40** della legge di riforma del lavoro (*legge 28 giugno 2012, n. 92*) pubblicata nel supplemento ordinario n. 136/L alla Gazzetta Ufficiale recante “*Disposizioni in materia di*



riforma del mercato del lavoro”

Questo riguarda i casi in cui la **conciliazione**, obbligatoria in caso di [licenziamento per giustificato motivo oggettivo](#), avvenuta davanti alla Commissione di conciliazione ex art 410 c.p.c. presso la DTL porti ad un esito positivo e preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

In questo caso si applicano le disposizioni in materia di [Aspi](#) ed è possibile affidare il lavoratore ad agenzie di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di supporto alla ricollocazione professionale per la sua **ricollocazione sul mercato del lavoro**.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2012 si legge che «nella legge citata in epigrafe, pubblicata nel sopra indicato Supplemento ordinario, all'art. 1, comma 40, capoverso art.

7, alla pag. 7 prima colonna, al comma 7, ultimo rigo, dove è scritto: "...lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.", leggasi: "...lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».